

**Pubblicato il 07/05/2024**

**Sent. n. 240/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso avente numero di registro generale 463 del 2023, proposto da  
- [omissis], rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Giorgio Linzalone, con domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Matera, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Giuseppe Franchino, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento adottato dal dirigente del Settore gestione del territorio, servizio urbanistica, n. [omissis];

- del provvedimento n. [omissis] avente ad oggetto la rettifica per errore materiale dell'ordinanza dirigenziale n. [omissis];

- di ogni altro atto comunque connesso al suindicato provvedimento, ivi compreso il verbale di accertamento redatto all'esito del sopralluogo del 6 giugno 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. [omissis], nella dichiarata qualità di titolare dell'omonima ditta di trasporti e spedizioni, è insorto avverso i provvedimenti in epigrafe, con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, è insorto avverso gli atti in epigrafe, recanti l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in Matera, alla via [omissis], su area identificata catastalmente al foglio n. [omissis], particelle nn. [omissis].

1.1. In fatto, emerge quanto segue:

- all'esito di sopralluogo espletato da un tecnico comunale congiuntamente ad agenti della Polizia locale di Matera, è emerso quanto segue: «[...] un intero capannone su due livelli, di cui uno seminterrato, è stato realizzato senza nessun titolo abilitativo [...] il fabbricato, finito anche nelle finiture interne e già funzionale, presenta una parte fuori terra dalle dimensioni di 22,30m x 10m x 4,60m per un volume complessivo di 1.026mc, essa è utilizzata come deposito. Il medesimo

fabbricato presenta anche un livello seminterrato, adibito ad opificio, avente dimensioni di 22,30m x 10m x 4,30 m per un volume complessivo di 956mc [...] Altresì si è rilevata la presenza di una baracca in metallo, adibita a deposito, dalle dimensioni di 10m x 8m x 3,60m per un volume complessivo di 290mc, posizionata davanti all'ingresso del locale seminterrato»;

- in relazione a quanto innanzi è stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. [omissis], colla quale è stato ingiunto, ai sensi dell'art 35 comma 1, d.P.R. 380/2001, all'odierno ricorrente, in qualità di esecutore delle opere abusive presenti sulle aree identificate catastalmente al «foglio di mappa n. [omissis] p.lle [omissis]», di demolire o rimuovere le stesse entro novanta giorni;

- tale provvedimento è stato successivamente rettificato con atto n. [omissis], pure qui avverso, nella sola parte in cui ha erroneamente indicato il «foglio di mappa n. [omissis]» in luogo di quello esatto, ossia il «foglio di mappa n. [omissis]», tenendosi fermo tutto il resto.

1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi specifici:

I. Indeterminatezza ed erroneità del provvedimento;

II. Illegittimità per violazione di legge sotto il profilo dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001;

III. Illegittimità per violazione di legge sotto il profilo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e sul principio di affidamento;

IV. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e manifesta irragionevolezza.

2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso, versando in atti di causa due relazioni amministrative redatte dai competenti uffici comunali.

3. Alla camera di consiglio dell'8 novembre 2023, su istanza del procuratore del ricorrente si è disposta la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari.

4. Il 22 febbraio 2024 parte deducente ha depositato istanza di rinvio della trattazione dell'affare nel merito, fissata all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, essendo da essa stata presentata «un'istanza di regolarizzazione della sua posizione», nonché «una proposta transattiva allo scopo di risolvere l'annoso problema dell'occupazione *sine titulo* dell'area sulla quale sorge l'attività imprenditoriale del ricorrente, titolare di un'importante ditta di autotrasporti».

5. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024, previo deposito di scritti difensivi, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'istato rinvio e l'affare è transitato in decisione.

6. In *limine litis*, non sussistono i presupposti per accordare il cennato differimento. Per un verso, l'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., riserva il rinvio della trattazione della causa ai soli «casi eccezionali», qui non ravvisabili; per altro verso, l'Ente civico intimato, lungi dal confermare la pendenza di trattative, ha rappresentato che «l'istanza di rinvio dell'udienza di merito, come formulata dal ricorrente in data [omissis], è irricevibile per il Comune resistente ove si consideri che con nota del [omissis], prot. n. [omissis], in atti, il dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica dell'Ente ha evidenziato che «l'eventuale acquisizione da parte del sig. [omissis] delle aree PAIP, di cui risulta essere occupante senza titolo, di proprietà comunale non assume, allo stato attuale, alcuna rilevanza urbanistico – edilizia. Solo all'atto della presentazione di una istanza di rilascio di titolo edilizio, tra quelli previsti dal D.P.R. 380/2001, questo Servizio sarà competente ad esprimere le proprie determinazioni sulla legittimità dello stesso e sulle opere ad esso connesse». A oggi, nessuna acquisizione è intervenuta; anzi, il ricorrente ha sottoposto all'Amministrazione un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di non corrispondere la somma determinata, per capitale ed interessi, dal competente Ufficio comunale. Allo stato attuale, quindi, il Comune di Matera si riporta alle precedenti difese, corroborate dalle relazioni degli Uffici, in atti, e chiede che la causa passi in decisione senza preventiva discussione essendo chiara e netta la questione controversa».

7. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

7.1. Col primo motivo, si è lamentata la carenza «di una precisa e puntuale attività istruttoria per l'accertamento dei dati identificativi e catastali delle opere oggetto di accertamento e della loro riferibilità allo stesso [omissis]». L'errore nell'identificazione non sarebbe stato completamente emendato neppure a seguito del provvedimento di rettifica n. [omissis], in quanto «l'indicazione della strada in cui risulterebbe essere presente la ditta di trasporti [omissis] insieme alle presunte opere

abusive (via [omissis]) non è stata oggetto di rettifica con quella corretta che, invece, è via delle [omissis]». Ancora, l'assenza di "adeguata istruttoria" emergerebbe «anche in riferimento all'ordine di rimozione impartito al Santantonio della baracca in metallo, la cui esistenza non è in alcun modo attribuibile all'attività del ricorrente ed inoltre la stessa insiste su un'area a lui non assegnata né in proprietà né in diritto di superficie».

In senso contrario, osserva il Collegio, in una prospettiva sostanzialistica, come il ricorrente abbia presenziato al sopralluogo svolto dal personale comunale il 6 giugno del 2023, puntualmente richiamato *ob relationem* negli atti avversati. Si legge, infatti, nel relativo verbale che gli operatori di polizia locale e il tecnico comunale «si interfacciavano con il sig. [omissis] che, in qualità di titolare della suddetta impresa, reso edotto sui motivi della visita, dava libero accesso ai luoghi» e che «in merito a quanto accertato, il sig. [omissis] dichiarava che i lavori per la realizzazione del manufatto erano stati avviati nei primi anni del 2000». A fronte della piena consapevolezza del ricorrente circa le attività accertative, assumono dunque portata recessiva i refusi provvedimenti innanzi richiamati. Peraltro, quanto alla toponomastica stradale, l'Amministrazione comunale ha precisato che le opere di che trattasi sono state edificate in "via [omissis]", irrilevante essendo che sia possibile l'accesso alle medesime anche dalla "via [omissis]". Infine, del tutto generico, in assenza di elementi probatori a sostegno, si rileva la doglianza relativa al fatto che la baracca in metallo non sarebbe stata realizzata dal Santantonio e non insisterebbe su suolo nella sua disponibilità.

7.2. Si è poi sostenuto che i provvedimenti impugnati sarebbero «illegittimi anche sotto il profilo del difetto di motivazione che in questa sede avrebbe dovuto essere adempiuto in modo dettagliato considerato sia il tempo trascorso dal verificarsi del presunto abuso sia il fatto che l'Ente aveva già manifestato in maniera chiara la sua volontà di sanare le posizioni irregolari dei "paipisti". La realizzazione del capannone risale agli anni novanta quando il ricorrente iniziava la costruzione dell'opera (il capannone oggetto di accertamento) e pertanto l'affidamento ingenerato nel Santantonio a fronte di un lungo tempo trascorso dalla sua costruzione ha portato il ricorrente a confidare nella concreta possibilità di regolarizzare la sua posizione come d'altronde molti altri paipisti avevano già fatto. All'opposto, in materia di repressione degli abusi edilizi, la giurisprudenza è ferma nell'escludere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10360; *id.*, 19 marzo 2021, n. 2380). Neppure sussiste alcun difetto di motivazione nell'atto avversato, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione è sufficientemente motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell'esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1014). Stante la pacifica natura abusiva delle opere, al riguardo, è sufficiente richiamare il principio affermato dall'Adunanza Plenaria, secondo la quale "Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (Cons. Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9).

7.2.1. Inconferente rispetto alla non conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti qui in rilievo è la questione relativa a quanto disposto alla deliberazione del Consiglio comunale del 16 dicembre 1991, n. 215, e della possibilità di conseguire, grazie a quanto in esso disposto, il titolo edilizio in sanatoria. E' infatti pacifico che il ricorrente non avesse conseguito tale titolo all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti qui in contestazione. Risulta poi pretestuoso il sostenere che «la comunicazione *ex art. 7* della Legge n. 241/1990 avrebbe consentito al ricorrente di attivarsi tempestivamente al fine di regolarizzare la sua posizione, sulla base di scelte già operate dall'Amministrazione e di una volontà pubblica già manifestata e mai revocata dall'Ente Civico». E'

invero agevole osservare che sarebbe stato onere del deducente attivarsi autonomamente e tempestivamente, piuttosto che attendere oltre trent'anni e l'emanazione di atti repressivi.

7.3. Infine, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso *ex art. 7, l. n. 241 del 1990*, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui l'interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, n. 6424/2020).

8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso. Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

9. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente civico intimato, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO